

## PROGETTO DI LEGGE DELEGA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

### PREMESSA

Il regime attualmente in vigore è quello introdotto con la Legge 177/1988.

L'inefficacia della normativa in oggetto – peraltro denunciata anche con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 giugno 2006 – è resa palese dalla pressoché totale disapplicazione registrata nei vent'anni trascorsi dalla approvazione della stessa.

Gli aspetti di criticità della legge 117 possono essere così riassunti:

1. impossibilità di proporre l'azione direttamente nei confronti del magistrato. Ricordiamo, sul punto, che secondo quanto previsto dalla legge 117 la domanda di risarcimento va indirizzata nei confronti dello Stato, inoltrando la domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. inammissibilità della domanda se proposta prima dell'esaurimento del giudizio in tutti i possibili gradi.

Si tratta dei primi, non trascurabili paletti che demarcano l'ambito di operatività della norma: in particolare sembra assolutamente irragionevole la disposizione per cui il cittadino possa accedere alla richiesta di risarcimento solo come *extrema ratio* e sempre che le decisioni successive a quella asseritamente dannosa non ne abbiano rimosso gli effetti.

E' di tutta evidenza, difatti, che il mero protrarsi di una lite (che magari si sarebbe potuta esaurire nel primo grado di giudizio) costituisce di per sé un onere aggiuntivo, e non solo d'ordine economico, per colui che si sia trovato invischiato in anni di schermaglie giudiziarie anziché definire l'intera vicenda nel corso del primo grado.

3. tipizzazione *ex lege* delle ipotesi di responsabilità colposa. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento, nell'ipotesi di condotta colposa, occorre che il comportamento del magistrato si sia estrinsecato in una delle tre ipotesi contemplate dalla stessa legge:

- a) violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

Ebbene, è del tutto evidente come tali ipotesi non esauriscano affatto i casi in cui il magistrato – per grave negligenza – potrebbe rendersi responsabile della lesione di un diritto meritevole di tutela risarcitoria.

Si pensi, esemplificativamente, al caso in cui il magistrato incorra in un errore dovuto ad omonimia che ben avrebbe potuto scongiurare se solo avesse presto maggiore attenzione alle carte processuali.

4. esclusione di ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione di norme giuridiche da parte del magistrato.

Si tratta, probabilmente, del limite di maggior consistenza, con l'espressa esclusione che il comportamento del giudice possa dar luogo a responsabilità qualora si sia sostanziato in "attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove" e ciò persino persino nell'ipotesi in cui il giudice

interpreti norme di diritto o valuti i fatti in termini contrastanti con qualsiasi criterio logico.

Proprio sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 13 giugno 2006, ha censurato la normativa italiana, specificando che “il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale”. “Il diritto comunitario – ha precisato la Corte di Giustizia - osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente...”.

5. limiti all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del Magistrato. La legge 117 prevede che - nell'ipotesi in cui la domanda dovesse essere accolta - l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato danneggiante resti sottoposta a due condizioni: che la rivalsa sia esercitata entro un anno e che la stessa non superi - quale che sia il danno risarcito al cittadino - una somma pari ad un terzo dello stipendio annuo percepito dal magistrato al momento in cui il giudizio di danno è iniziato.

## **LA PROPOSTA**

Rimodulare la normativa inerente la responsabilità dei magistrati seguendo quanto più possibile lo schema ordinario previsto nelle comuni ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Al di là di inevitabili (ed opportune) deroghe alla competenza territoriale da prevedere per il giudizio che veda quale parte convenuta un magistrato, occorre:

- a) consentire, anche nelle ipotesi di responsabilità colposa, che sia convenuto in giudizio direttamente il magistrato danneggiante;
- b) rimuovere il giudizio preventivo di ammissibilità della domanda ed i relativi criteri come delineati dall'art. 4 della L. 117/88;
- c) eliminare qualsiasi tipizzazione dei casi di colpa grave, lasciando al libero apprezzamento del Giudice la valutazione inerente la sussistenza della rilevanza della omissione o della azione posta in essere dal magistrato danneggiante.

Si tratta, in concreto, di modifiche che potranno realizzarsi mediante la modifica della normativa esistente depurata degli aspetti oggetto di censura.

## **PROPOSTA DI LEGGE DELEGA DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI UN DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI**

### **ART 1) PRINCIPI**

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi un Decreto Legislativo recante norme intese a rendere effettivo ed efficace il principio di responsabilità civile dei magistrati per i i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In particolare, l'emanando provvedimento dovrà:

- a) prevedere in via esclusiva la legittimazione passiva del magistrato danneggiante, tanto nelle ipotesi di responsabilità colposa quanto in quelle di responsabilità dolosa;
- b) includere, tra le fattispecie che possono dar luogo a responsabilità, anche l'attività interpretativa di norme giuridiche;
- c) eliminare qualsiasi tipizzazione dei casi di colpa grave, lasciando al libero apprezzamento del Giudice la valutazione inerente la sussistenza della rilevanza della omissione o della azione posta in essere dal **magistrato danneggiante**.

## ART 2) APPLICAZIONE

Le norme relative alla presente Legge Delega saranno applicabili 12 mesi dopo la data di pubblicazione del Decreto Legislativo. Il Decreto Legislativo dovrà abrogare quanto in contrasto o non coerente col contenuto di questa Legge Delega e dovrà contenere riferimenti ad altre leggi solamente se estremamente necessario o utile.